



Preg.mo Presidente della Regione Veneto  
Luca ZAIA  
Preg.mo Presidente della Regione Toscana  
Enrico ROSSI  
Preg.mo Presidente del Consiglio  
Prof. Giuseppe CONTE

L'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale intende prendere posizione sull'ordinanza della Regione Veneto n. 64 del 6 luglio 2020 e sull'ordinanza della Regione Toscana n. 71 del 4 luglio 2020, nonché su analoghe iniziative ventilate da altri enti locali, in patente odore di illegittimità costituzionale e -pur comprendendo il contesto da cui muovono- prive di proporzionalità. Ci riferiamo, in particolare, a misure di trattamento sanitario obbligatorio (*TSO*), e/o ricovero (di fatto) coatto, e di isolamento coercitivo in strutture diverse dalla propria dimora, nonché l'imposizione di test sierologici e molecolari. Ma andiamo con ordine.

L'ordinanza della Regione Veneto, *in parte qua*,

- ✓ dopo avere premesso che -alla data della sua adozione- la Regione registrava un dato assai basso di ricoveri “con conseguente *evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza* anche di fronte ad una *non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio*, il quale, per contro, si presenta *in netta riduzione* pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale”,
- ✓ rilevato che “*il numero dei nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto*” e legato a rientri dall'estero con “*mancata sottoposizione a quarantena in presenza di sintomi di contagio, soprattutto con diffusione dello stesso in ambiente di lavoro*”,
- ✓ dispone -in evidente contraddizione con le premesse e in chiara assenza di proporzionalità con gli obiettivi sottesi all'ordinanza (quand'anche legittimi):
  - **l'obbligo di isolamento fiduciario** per 14 giorni nei casi di: (i) “contatto a rischio [nozione imprecisata] con soggetto risultato positivo al tampone” -dunque anche in assenza di sintomi e di positività, tanto che l'ordinanza aggiunge che l'isolamento “dovrà proseguire [per quanto?] in caso di accertamento della positività” (che resta una mera eventualità); (ii) “ingresso o rientro in Veneto” dai paesi extra-Schengen (dunque anche in totale assenza di sintomi e tanto meno di positività); e (iii) “compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi” (dunque anche in assenza di positività);
  - l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi fa ingresso o rientra dall'estero per “esigenze lavorative”. Curiosamente l'obbligo di tampone non si applica agli altri rientri e (solo) il lavoratore può essere riammesso in azienda “se il primo tampone è negativo”. Nulla si dice, neppure in via di raccordo, sull'obbligo del lavoratore di restare in ogni caso in isolamento fiduciario per almeno 14 giorni, in sperquazione con soggetti (ri)entrati per motivi diversi dalle esigenze lavorative e con buona pace dei rilievi fatti in premessa sulla diffusione dei nuovi contagi “soprattutto in ambiente di lavoro” e della ritenuta “necessità di intervenire in particolare sulle aziende”;

**Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”**

Via Giuseppe Avezzana, 51 - 00195 ROMA / C.F. 97996090581

[www.generazionifuture.org](http://www.generazionifuture.org) -- [comitatorodota@gmail.com](mailto:comitatorodota@gmail.com)

*Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale*



- **l'isolamento in strutture extrabitative**, se così disporrà l'Azienda Ulss "in relazione al numero dei conviventi nell'abitazione" e "con oneri a carico dell'interessato" -con il paradossale risultato che, se non ti puoi permettere una casa di grandi dimensioni, dovrai pagare un albergo (oltre a essere privato della libertà personale e allontanato dai tuoi familiari);
- **l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria**, in capo alle Aziende Ulss, di ogni infrazione agli obblighi anzidetti (con introduzione della figura, deontologicamente dubbia, del medico-delatore o medico-poliziotto che deve denunciare reati inesistenti o imprecisati avvalendosi di oscuri poteri di indagine); e
- **l'obbligo di segnalazione alla polizia giudiziaria**, in capo alle strutture sanitarie, dei soggetti che oppongano il **rifiuto di ricovero** dopo essere risultati positivi al tampone, ai fini della "repressione di eventuali ipotesi di reato" – con introduzione surrettizia del TSO sotto la minaccia di sanzioni penali.

L'ordinanza della Regione Toscana, parimenti, premettendo che:

- ✓ *"nell'ultimo periodo la trasmissione del virus Covid-19 è avvenuta prevalentemente all'interno di nuclei familiari e che le situazioni di sovraffollamento facilitano la trasmissione del virus ai conviventi e/o familiari"*, e che
- ✓ sulla base dei precedenti provvedimenti regionali adottati allo scopo di isolare i soggetti positivi dal proprio nucleo familiare, *"il Dipartimento della prevenzione aveva offerto la possibilità di un isolamento presso un albergo sanitario per garantire il minore rischio possibile di contagio all'interno del nucleo, ma che tale indicazione non può essere coercitiva ma su base volontaria"*,

ha disposto, in evidente contraddizione con le premesse (in cui si dà atto – correttamente - che l'isolamento extra-familiare non può avvenire su base coercitiva), e in spregio al principio di proporzionalità:

- di dare mandato ai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie di effettuare, per ogni nuovo caso positivo, una valutazione puntuale dell'ambiente domiciliare per l'isolamento domiciliare del caso positivo e, in caso di sovraffollamento o di situazione logistica "sfavorevole" che non permetta una "gestione in sicurezza" di tale provvedimento, e di contestuale rifiuto all'isolamento volontario in albergo sanitario, di proporre al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica che prescriva, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l'isolamento in albergo sanitario;
- di dare mandato ai Dipartimenti della Prevenzione, nel caso di cluster di positività da COVID-19 riconducibili a soggetti appartenenti a comunità di varie etnie presenti sul territorio, di predisporre ogni possibile iniziativa per potenziare il numero di test molecolari e sierologici, all'interno di tali comunità, al fine di tracciare e trattare tutti gli eventuali casi, anche collegandosi funzionalmente fra dipartimenti delle tre aree vaste al fine di avere un controllo regionale del fenomeno e non solo locale.



Non possiamo non rilevare il palese contrasto di queste disposizioni con fondamentali principi costituzionali. *Inter alia*:

- ai sensi dell'art. 32 Cost., nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, che non sussiste in questo caso e che non potrebbe in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona. Il rifiuto di ricovero, o all'isolamento coatto, è un diritto, che non può essere compresso dalla minaccia di (imprecisate) sanzioni penali (nel caso dell'ordinanza del Veneto). È appena il caso di ricordare, per un verso, che abbondano i casi di “falsi positivi” e, per altro verso, che nella fase acuta dell'epidemia Covid-19, erano le stesse strutture sanitarie a evitare o ritardare il ricovero dei soggetti con sintomi lievi. Ancora più gravi sono le parole del Presidente ANCI che invoca direttamente il TSO dei soggetti positivi;
- la ‘deportazione’ in strutture extrabitative, o in “alberghi sanitari” è un'aberrazione costituzionale. Ai sensi dell'art. 13 Cost., non è ammessa alcuna forma di detenzione o altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge -certamente non per ‘decisione’ di un'Azienda Ulss sulla scorta di un'ordinanza regionale. I criteri che dovrebbero informare tale decisione (il sovraffollamento abitativo) e l'imposizione dei relativi oneri economici al soggetto passivo della decisione ne aggravano l'illegittimità, essendo in contrasto con l'art. 3 Cost. (anche nella parte in cui vieta ogni distinzione di condizioni personali e sociali, nonché ogni distinzione in base all'etnia) e con lo stesso art. 32 Cost. (nella parte in cui garantisce cure gratuite agli indigenti). Senza contare le conseguenze ulteriormente inique che potrebbe comportare (si pensi all'allontanamento di un genitore dai numerosi figli, o del lavoratore in *smart working* che si sia attrezzato un ufficio in casa);
- anche il differente trattamento di situazioni eguali, a seconda che chi “rientra dall'estero”, o a seconda dell'etnia di appartenenza, sia impiegato o meno in un'azienda veneta o toscana, non pare conforme all'art. 3 Cost.;
- nel caso specifico dell'ordinanza della Regione Toscana, l'assenza di criteri oggettivi e certi in base ai quali i Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie dovrebbero qualificare come “sfavorevole” una situazione abitativa familiare, nonché la totale assenza di una definizione di “gestione” e di “sicurezza” menzionate nell'ordinanza, rendono impossibile stabilire se le eventuali misure adottate siano corrette e proporzionate, pregiudicando altresì gravemente il diritto di difesa;
- sempre nel caso specifico dell'ordinanza della Regione Toscana, il mandato conferito ai Dipartimenti della Prevenzione, nel caso di *cluster* riconducibili a soggetti appartenenti a “comunità di varie etnie” di predisporre “ogni possibile iniziativa” per potenziare il numero di test sierologici e molecolari all'interno di tali comunità, viola apertamente l'art. 3 Cost., disponendo un trattamento diverso e discriminatorio per le persone appartenenti ad un'etnia evidentemente diversa da quella italiana. Esso, inoltre, contrasta con l'art. 32 Cost., sottoponendo la persona - con coercizione - ad un trattamento sanitario (test sierologico e molecolare) contrario al rispetto della persona e alla sua libera scelta in materia sanitaria, ponendo anche rilevanti dubbi in punto di corretta tutela della privacy e del trattamento di dati sanitari sensibili. Infine – e nuovamente – prevedere che i Dipartimenti della Prevenzione possano “**predisporre ogni possibile iniziativa**” per potenziare il numero dei test sierologici



- e molecolari domanda, di fatto, a tali dipartimenti un potere discrezionale incondizionato, privo di proporzionalità e di possibilità di controllo e/o di difesa in merito;
- In conclusione, l'intero impianto normativo di entrambe le ordinanze appare privo di congruenza e in contrasto con il principio di proporzionalità.

Non è qui in discussione la legittima prerogativa delle competenti autorità di contenere la diffusione del nuovo coronavirus e dell'epidemia Covid-19. Né si vuole evitare la stigmatizzazione di condotte, quali quella del manager veneto rientrato dalla Serbia il quale -pur positivo al Covid-19 e sintomatico- ha frequentato per giorni feste, funerali e ambiente di lavoro, che hanno ispirato l'ordinanza della Regione Veneto qui menzionata. Il punto è che l'azione delle autorità (tanto più a livello locale) deve conformarsi alla Costituzione e al principio di proporzionalità. E invece, in questo caso, la Regione Veneto e la Regione Toscana -in un paradossale capovolgimento del precetto maoista (*colpire uno per educarne cento*) rischiano di 'colpire cento per educarne uno', travolgendo al contempo i più basilari precetti costituzionali. Osserviamo peraltro che, nel caso del manager veneto, la Regione è stata in grado di ricostruire l'intera vicenda (e la rete di contatti) prima (e senza bisogno) delle norme speciali introdotte con l'ordinanza.

Confidavamo che, superata la prima, convulsa fase dell'epidemia Covid-19, si ripristinassero le garanzie costituzionali. Confidavamo che l'Italia -nel buio calato su Paesi di diversa tradizione che approfittano della pandemia per calpestare diritti- si ergesse a faro di civiltà giuridica, a difesa dello Stato di diritto. Si era detto che, a partire dalla Fase 2, dovevamo imparare a convivere con il virus. Per questo non vi è bisogno di norme speciali -e tanto meno di proroga di stato d'emergenza di cui si sente discutere. Siamo in grado di convivere con gli strumenti ordinari del nostro diritto.

27 luglio 2020

***L'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale***